

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il Tribunale di Oristano, rappresentato dal Presidente, dott. Leopoldo Sciarrillo e l'Ordine degli Avvocati di Oristano, rappresentato dal Presidente, avv. Antonello Spada;

visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18 e ss. mm. e ii.;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall'art.3 del DL.30 aprile 2020 n.28, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di *contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* al dichiarato *fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*;

considerato che, l'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020 e ss. mm., attribuiscono ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

rilevato che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina, oltre l'iniziale fase di sospensione delle udienze, salvo espresse eccezioni di cui al comma 3 lett. a) dell'art. 83 cit. **dal 09.03.2020 all'11.5.2020**, il secondo periodo **dal 12.5.2020 al 31.7.2020** nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità del decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il *rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute*, con la **possibilità di svolgimento delle udienze** secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 31.7.2020;

tenuto conto delle linee guida emanate in data 8 maggio 2020 dal Presidente del Tribunale;

ritenuto opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente dal **12.5.2020 al 31.7.2020**, **salvo automatica estensione in caso di ulteriori proroghe delle misure restrittive delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19**;

sottolineato che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

considerato che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 3 (tre), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:

- 1) lett. e): celebrazione a **porte chiuse** delle **udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.** (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., le altre udienze del giudice istruttore *non* sono pubbliche);

- 2) lett. **f)**: svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice** mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con garanzia del contraddittorio e della partecipazione **effettiva** delle parti;
- 3) lett. **h)**: svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori** delle parti mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

rilevato che rimangono fuori dall'intero periodo in esame, dal **12.5.2020 al 31.7.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19)** e, pertanto, **non dovranno essere celebrate ove non siano oggettivamente urgenti** tutte le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti **diversi** dalle parti, dai loro difensori e dagli ausiliari, ove la presenza di tali soggetti non sia ovviabile attraverso il ricorso all'udienza da remoto ovvero al deposito di **note scritte su istanza congiunta dei legali e con il consenso del giudice**;

considerato che appare opportuno suggerire un **ordine di preferenza** delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell'intero periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31.07.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) dovendosi prioritariamente optare per l'udienza a trattazione *scritta* di cui alla menzionata lett. *h)*, possibilmente con note scritte *congiunte* e, in secondo luogo, per l'udienza con collegamenti da *remoto*, prevedendo la **residualità ed eccezionalità della celebrazione a porte chiuse** delle udienze, da limitare ai soli casi indicati nelle linee guida presidenziali predette in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente;

ritenuto opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per **singola udienza** di possibili controversie da trattare per consentire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti;

evidenziato che l'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020 e ss. mm. prescrive l'**obbligo del deposito telematico** anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;

P.Q.M.

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Per il periodo 12.5.2020-31.7.2020 (precisandosi che il presente protocollo avrà valenza anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi si svolgeranno nelle seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:

- trattazione scritta con note scritte *congiunte* (a.1) o *separate* (a.2);
- collegamento da *remoto* (b);
- modalità mista (c);
- porte chiuse (d).

Il giudice provvederà tempestivamente prima dell'udienza, salvo casi di eccezionale urgenza, a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza.

I legali delle parti potranno segnalare al giudice, con istanza tempestivamente proposta prima dell'udienza, l'eventuale esistenza di condizioni particolari per disporre una diversa modalità di trattazione della causa (ad es. in forma scritta, per congiunta rinuncia ai testi o ad altre attività istruttorie, per conciliazione, ecc.; ad es. di persona, per particolari ragioni espressamente indicate e documentate), nel qual caso il giudice valuterà, a seconda delle esigenze di ruolo, se confermare o meno l'udienza nello stesso giorno ed ora già fissati con le precedenti o con le nuove modalità proposte ovvero ulteriormente differirla con le nuove modalità richieste. I legali delle parti potranno altresì depositare tempestivamente istanza congiunta per il concorde svolgimento semplificato dell'udienza con trattazione scritta anche ove non previsto (es. conferimento di CTU).

La cancelleria controllerà tempestivamente la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.

Le cause diverse da quelle indicate nelle linee guida presidenziali citate e comunque quelle non urgenti saranno rinviate successivamente al 31.7.2020 alla prima udienza utile che verrà possibilmente contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa. I procuratori delle parti delle cause saranno tempestivamente avvisati del rinvio e degli incombeni previsti per l'udienza tramite provvedimento telematico sul PCT ovvero attraverso la pubblicazione/comunicazione dei calendari delle udienze da trattare e da rinviare sul sito web del Tribunale o per il tramite del Consiglio dell'Ordine, secondo quanto previsto dalle linee guida generali emesse dal Tribunale.

A) *Modalità a trattazione scritta*

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. **h**), assegnando i termini per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note scritte che varranno alla stregua di deduzioni in udienza.
- Le **modalità** attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono:
 - a.1) *congiunta*, ossia a firma di tutti i difensori delle parti e in cui dar conto dello sviluppo *alternato* delle rispettive difese; per garantire la provenienza dello scritto da entrambe le parti, è preferibile che la medesima nota congiunta sia depositata da tutte le parti (ognuna nel proprio fascicolo di parte telematico);
 - a.2) *disgiunta*, ossia con note scritte *separate*.
- Le note scritte per la trattazione *scritta* sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica (indicativamente: massimo 1 pagina), solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o deduzioni di discussione (in caso di udienza di discussione, da tenere distinte dalle memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice prima dell'udienza di discussione orale).
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (o entro il termine ultimo), **depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno dell'udienza (o entro il termine ultimo), **non depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.
- Il **mancato deposito** della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) **equivale alla non comparizione**; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

Sono escluse dalla trattazione scritta:

- a) le udienze in cui è richiesta la **comparizione personale delle parti** (ad esempio: udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.);
- b) le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **informatori**;
- c) le udienze di giuramento **dell'ausiliare giudiziale** e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice, salvo che il giudice autorizzi la trattazione scritta;
- d) comunque, tutte quelle udienze che necessitino, *ex lege* o per ordine del giudice, della partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori delle parti.

B) Modalità con collegamento da remoto (“videoconferenza”)

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. **f)**, le parti ricevono tempestivamente avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce tutte le istruzioni per il collegamento virtuale tra cui il link da utilizzare per il collegamento; ciascun legale potrà far tempestivamente pervenire sul PCT le seguenti informazioni al fine di agevolare l'udienza: 1) nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la comunicazione dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), 2) parte rappresentata, 3) numero di ruolo, 4) recapito telefonico e email del professionista che parteciperà alla riunione virtuale per eventuali malfunzionamenti o altra necessità;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà collegarsi tramite il link indicato nello stesso provvedimento, *“Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”*; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone *“Partecipa sul Web”* (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su *“Partecipa ora”* e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere condiviso sullo schermo per consentire a tutte le parti di seguire agevolmente quanto scritto ed in tali casi può essere letto alle parti che ne facciano richiesta; ove non sia possibile dividerlo, deve essere in ogni caso letto alle parti);
- qualora, per problematiche di connessione, l'udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni e istanze (indicativamente: massimo 1 pagina); all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta richiesto. Ove invece il giudice non ritenga di proseguire in tale modo, disporrà rinvio ad altra udienza;
- la connessione delle parti private andranno effettuate a discrezione del difensore dallo studio del legale o da altra postazione; nel caso di collegamento autonomo della parte, la stessa, a richiesta del giudice, esibirà il proprio documento di identità, confermerà l'assenza di altre persone presenti ove l'udienza non sia pubblica e dichiarerà di sapere che è vietata la registrazione;

- eventuali documenti che la parte volesse depositare in udienza si danno per esibiti e la parte provvederà quanto prima al loro deposito telematico.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa.

E' invece vietata la registrazione dell'udienza da parte di tutti gli altri partecipanti.

C) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)

È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. "mista", ammettendo contestualmente due differenti modalità.

Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l'assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) ovvero per gli ausiliari del giudice e consentire l'accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell'aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerali in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o "*se compare*").

D) Modalità ordinaria

Trattasi di modalità **residuale** ed **eccezionale** da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l'udienza si svolge **a porte chiuse** utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

L'assoluta necessità di svolgimento di udienze, nelle materie indicate nelle linee guida presidenziali, che prevedano la partecipazione di **soggetti diversi rispetto alle parti, i difensori e gli ausiliari del giudice** comporterà l'**utilizzo della sola modalità ordinaria, con udienze, da svolgersi a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni per evitare assembramenti contenute nei provvedimenti normativi vigenti e nelle linee guida emanate dal Presidente del Tribunale, precisandosi che saranno fissate antecedentemente al 31.7.2020 (ovvero al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) solo ove urgenti.**

Se, in una causa fissata secondo una delle modalità di cui alle precedenti lett. *a), b), c)*, **tutte le parti** concordino per il rinvio ad una data successiva al 31.7.2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) perché l'udienza si celebri in modalità *ordinaria*, con istanza *congiunta* da presentare tempestivamente, potranno sollecitare il giudice a valutare l'opportunità di rinviare la causa ad una data successiva al 31.7.2020 per la celebrazione dell'udienza in modalità *ordinaria*.

Le nuove cause iscritte e/o non ancora fissate o confermate dal giudice alla data del 9 marzo 2020 (inizio della sospensione) **saranno di regola fissate successivamente alla predisposizione dei rinvii delle cause già caldate fino al 31.7.2020** per dare priorità alle cause di più antica iscrizione, salvo diversa valutazione del giudice sulla base di apposita istanza delle parti che segnalino la particolare urgenza.

SETTORI

Con riferimento ai differenti settori del civile, si seguirà il seguente schema preferenziale.

1) Civile ordinario

Per le cause di civile ordinario i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta. Sicché:

- quanto al **rito ordinario**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, nonché, previa autorizzazione del giudice, per l'udienza di giuramento del c.t.u., per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., per l'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- quanto al **rito sommario di cognizione**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione e l'udienza di discussione conclusiva;
- quanto al **rito lavoro**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, nonché, previa autorizzazione del giudice, per l'udienza di giuramento del c.t.u. e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.;
- quanto al **procedimento per convalida di sfratto** la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di convalida; nel caso in cui l'intimato, *non* costituendosi, compaia *personalmente*, il giudice, presente in ufficio, rinvierà la causa ad altra udienza da celebrarsi in modalità a trattazione *scritta* o *ordinaria*, comunque al fine di consentire all'intimato di prendere posizione sulle deduzioni svolte dall'intimato comparso personalmente; in caso di costituzione dell'intimato, si procederà con la trattazione *scritta* di cui alla precedente lett. A);
- quanto al **rito cautelare**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni);
- quanto al **rito camerale** (previsto anche per i *reclami* cautelari), la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione.

2) Lavoro e previdenza

Per le cause di lavoro e previdenza i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta, ove non ritengano di tenere l'udienza da remoto.

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, nonché, previa autorizzazione del giudice, per l'udienza di giuramento del C.T.U. e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c..

2.1) Per i procedimenti di A.T.P. il giudice designato adotterà preferibilmente la modalità a trattazione scritta, dando le relative prescrizioni, quando non ritenga di adottare la modalità di udienza da remoto. In caso di dissenso espresso delle parti per tale modalità tempestivamente comunicato, i procedimenti in questione, ove non urgenti (e quindi trattabili da remoto), verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 (data che verrà possibilmente contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

3) Esecuzioni

Per le cause di esecuzioni *mobiliari e immobiliari* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta.

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per tutte le udienze, compreso, previa autorizzazione del giudice, quelle con gli ausiliari del giudice, salvo non sia richiesta dal giudice la comparizione personale delle parti.

4) Fallimento

Per le cause inerenti le procedure *concorsuali* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità con collegamento da remoto e la modalità mista (specie per quelle udienze in cui il debitore fallendo può partecipare o assistere personalmente).

5) Separazione e divorzio - fase presidenziale

5.1) Per le cause di separazione e divorzio giudiziale il giudice valuterà caso per caso se, nei soli casi urgenti, disporre l'udienza da remoto ovvero disporla in presenza (in particolare ove occorra sentire dei minori oppure ove sussistano particolari contrasti tra i coniugi) ovvero, ove non urgenti, rinviarle d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) ed in tali casi il rinvio sarà possibilmente contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata (sospensione feriale esclusa). In caso di udienza da remoto, la parte dovrà collegarsi a discrezione del difensore dallo studio del proprio legale o da diversa postazione nel rispetto delle normative sanitarie vigenti; nel caso di collegamento autonomo della parte, la stessa, a richiesta del giudice, esibirà il proprio documento di identità, confermerà l'assenza di altre persone presenti ove l'udienza non sia pubblica e dichiarerà di sapere che è vietata la registrazione.

Potranno essere trattate con modalità ordinaria soltanto le cause in cui il ritardo nella trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e la relativa urgenza venga tempestivamente dedotta da almeno una delle parti, con nota depositata tempestivamente in telematico prima dell'udienza ed il giudice ritenga di accoglierla disponendo tempestivamente il mutamento della modalità di trattazione per la stessa udienza o per altra successiva a seconda del ruolo e delle necessità della parte costituita di congrui tempi di notifica alla controparte non costituita. La cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione al difensore.

5.2) Saranno trattate, con la modalità della trattazione scritta, le cause per separazione congiunta, divorzio congiunto, modifiche congiunte delle condizioni o dei provvedimenti per figli nati fuori dal matrimonio, qualora i difensori, con comunicazione tempestivamente depositata in telematico possibilmente almeno sette giorni prima dell'udienza, e da loro autenticata per conformità all'originale, producano dichiarazione scritta dei coniugi, allegando fotocopia del documento di identità, in cui essi diano atto di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la presenza in udienza, di liberamente e coscientemente decidere di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, confermando integralmente le pattuizioni concordate già indicate in atti. E' fatta salva la facoltà di modifica delle condizioni da parte del giudice al fine di renderle effettivamente omologabili o confermabili nel provvedimento da adottare. Diversamente, tali cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà possibilmente contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

5.3) Per tutte le cause rinviate di ufficio, le parti potranno richiedere all'occorrenza che il giudice già designato o il presidente o suo delegato adottino i provvedimenti necessari ad assicurare l'integrità del contraddittorio ed il rispetto dei termini a comparire (per come sospesi dal D.L. n. 18/2020 e ss. mm) per l'udienza di rinvio (esempio: richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso; richiesta di un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso).

6) Volontaria giurisdizione

Per le cause di volontaria giurisdizione (compresi i procedimenti in materia di stato – famiglia – persone) i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta.

Ove il giudice ritenga di far precedere la discussione dall'audizione non acquisibile da remoto delle parti o degli ausiliari del giudice ovvero dall'audizione di terzi, la causa verrà di regola rinviata, a

meno che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza e questa non possa svolgersi da remoto.

6.1) Le udienze relative ai procedimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non) saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 dal giudice tutelare, che adotterà, qualora ne sussista la necessità, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c.c., salvo che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza e questa non possa svolgersi da remoto.

7) Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c

Per i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c, il presidente o suo delegato adotterà preferibilmente la trattazione scritta, quando non ritenga di adottare la modalità di udienza da remoto, dando le relative prescrizioni (che l'affidamento dell'incarico al C.T.U. abbia luogo senza comparizione del professionista in udienza ed invitando il CTU, per le udienze di conferimento dell'incarico, al deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali). In caso di dissenso espresso delle parti tempestivamente comunicato, i procedimenti in questione, ove non urgenti (e quindi trattabili da remoto), verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 (data che verrà possibilmente contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

Oristano, 8 maggio 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonello Spada

Il Presidente del Tribunale

Dott. Leopoldo Sciarrillo